

CODICE DISCIPLINARE

1. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera a) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo della presenza”.

a) RITARDI ED OMISSIONI DI MARCATURA

Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro verrà detratto dalla retribuzione, in caso di entrata in servizio oltre l'orario previsto, l'importo pari al ritardo. Nel caso di omissione della marcatura dell'orario di lavoro verrà inflitta 1 (una) ora di multa.

Nel caso che tale mancato rispetto si ripeta più volte nell'anno solare:

- 1) dopo la seconda volta verranno inflitte 2 ore di multa;
- 2) dopo la quinta volta verranno inflitte 4 ore di multa;
- 3) dopo la settima volta sospensione di 1 giorno.

La recidività nei comportamenti di cui sopra comporterà l'applicazione dei provvedimenti progressivamente più gravi da definirsi da parte di ciascuna Azienda.

b) ASSENZE INGIUSTIFICATE

Oltre alla mancata corresponsione della retribuzione per le ore di assenza non giustificata, verrà irrogata la sanzione di:

4 (quattro) ore di multa ove si tratti di assenza non giustificata di durata inferiore o pari ad una giornata di lavoro;

1 (uno) giorno di sospensione per assenze di due giorni consecutivi oppure di più giorni non consecutivi contestati nel medesimo rapporto.

Nel caso di recidiva verrà irrogata per i rapporti successivi al primo, la sanzione di:

1 (uno) giorno di sospensione se precedentemente erano state irrogate 4 ore di multa;

2 (due) giorni di sospensione se precedentemente era stata irrogata la sanzione della sospensione;

successivamente:

3 (tre) giorni di sospensione

4 (quattro) “ “

6 (sei) “ “

10 (dieci) “ “

c) ASSENZA A FINE ORARIO DI LAVORO

Nel caso in cui un lavoratore risulti assente dal servizio al termine dell'orario di lavoro avrà irrogata la sanzione di 1 (uno) giorno di sospensione.

Costituisce specifica circostanza aggravante, con la conseguente applicazione della sanzione di 2 (due) giorni di sospensione sin dalla prima mancanza, il fatto che, nonostante l'assenza, sia stata effettuata la marcatura dell'orario di uscita a fine servizio.

d) MANCATO RISPETTO NORME MARCATURA PRESENZA

Nel caso di mancato rispetto delle regole dettate dalla Direzione per la marcatura dell'orario di lavoro verranno irrogate, a seconda della gravità del caso, le sanzioni del rimprovero verbale o scritto o della multa fino a 4 (quattro) ore.

e) MANOMISSIONI ED USO FRAUDOLENTO BUDGET

Nel caso di manomissioni o alterazioni della cartolina presenza ovvero del budget magnetico, nonché di marcatura dell'orario di lavoro da parte di persona diversa dall'interessato, verrà inflitta la sanzione di 3 (tre) giorni di sospensione.

Nel caso di recidiva, verrà irrogata, per i rapporti successivi al primo, la sanzione di:

5 (cinque) giorni di sospensione se precedentemente erano stati irrogati 3 (tre) giorni di sospensione;

7 (sette) giorni di sospensione se precedentemente erano stati irrogati 5 (cinque) giorni di sospensione.

Le sanzioni di cui sopra saranno irrogate al lavoratore responsabile della mancanza, nonché al lavoratore a cui la scheda o il budget risulti intestato in relazione all'effettiva responsabilità o coinvolgimento.

2. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera b) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidatigli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda”.

a) MANCATA ESECUZIONE ORDINE SUPERIORE

Ove un lavoratore rifiuti di dare esecuzione all'ordine anche verbale di un proprio superiore, ovvero non provveda **inmotivatamente** al completamento del servizio affidatogli, verrà irrogata la sanzione disciplinare da 2 (due) ore di multa ad 1 (uno) giorno di sospensione.

Costituisce specifica circostanza aggravante, con la conseguente applicazione della sospensione da 2 (due) a 4 (quattro) giorni, secondo la gravità della mancanza, il fatto che il rifiuto sia stato manifestato in modo scorretto.

b) MANCATA PRESTAZIONE

Ove il lavoratore non offra integralmente la propria prestazione lavorativa per comportamenti ingiustificati quali:

- soste in pubblici servizi - irreperibilità sul posto di lavoro - inattività - etc., verrà applicato, secondo la gravità, il provvedimento da 4 (quattro) ore di multa a 2 (due) giorni di sospensione.

Saranno considerate aggravanti:

- il trovarsi con altri colleghi, che comporterà l'inasprimento del provvedimento fino a 3 (tre) giorni di sospensione;
- il trovarsi al di fuori della propria zona di lavoro, reparto od ufficio, che comporterà l'inasprimento del provvedimento fino a 4 (quattro) giorni di sospensione.

c) INSUBORDINAZIONE

Ove il mancato rispetto dell'ordine gerarchico sia accompagnato da minacce dirette o indirette ed integri gli estremi di una vera e propria insubordinazione, verrà applicata la sanzione della sospensione da 5 (cinque) a 10 (dieci) giorni ovvero, nei casi di particolare gravità, di violenza o vie di fatto, il licenziamento senza preavviso e con indennità di cui alla lettera f) dell'art. 36 del CCNL 1.10.91, fermo restando quanto previsto dal punto 13, lettera b).

3. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera c) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“osservare scrupolosamente, tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni a riguardo emanate dall'Azienda stessa”.

a) OMISSIONE CAUTELE

Nel caso in cui un lavoratore sia stato causa o comunque rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro per negligenza, imperizia e nel caso di mancato rispetto delle regole in norme sulla prevenzione infortuni, verrà irrogata la sanzione, secondo la gravità del caso, del rimprovero verbale, scritto o della multa da 1 (una) a 4 (quattro) ore.

b) RITARDATO INVIO CERTIFICAZIONE MEDICA

Nel caso in cui il lavoratore infortunato non invii la certificazione medica nei termini previsti dagli Ordini di Servizio in materia, verrà irrogata la sanzione di 4 (quattro) ore di multa.

Nel caso in cui il ritardo nell'invio della denuncia di infortunio ai competenti enti ed autorità abbia determinato il pagamento dell'obolazione prevista dalla legge da parte dell'Azienda, l'importo corrispondente verrà addebitato al lavoratore causa di tale ritardo.

c) RIFIUTO VISITA MEDICA

Nel caso in cui il lavoratore, a seguito di sollecito scritto da parte della Direzione Aziendale, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti medici previsti dalla legge e/o dal CCNL, verrà licenziato.

4. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera d) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'Azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue funzioni né svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda medesima come qualsiasi altra attività retribuitiva”.

L'Azienda irrognerà, secondo la gravità della mancanza e tenuto conto della rilevanza e della responsabilità connessa alle funzioni svolte in Azienda e della posizione ricoperta, le sanzioni dalla multa alla sospensione fino a 10 (dieci) giorni e nei casi di estrema gravità il licenziamento senza preavviso e con indennità di cui all'art. 36 lettera f) del CCNL 1.10.91.

5. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera e) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro e che, comunque, possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall'Azienda”.

L'Azienda irrognerà, secondo la gravità, la sanzione della sospensione da 5 (cinque) giorni fino a 10 (dieci) giorni e, nei casi di estrema gravità, il licenziamento senza preavviso con indennità di cui all'art. 36 lettera f) del CCNL 1.10.91.

Laddove i comportamenti siano assimilabili alla mancata prestazione, di cui al punto 2 lettera b), si applicheranno le relative sanzioni.

6. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera f) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“aver cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati”

L'Azienda irrognerà, secondo la gravità, le sanzioni del rimprovero verbale o scritto, della multa da 1 (una) a 4 (quattro) ore ovvero la sospensione fino a 5 (cinque) giorni.

Nel caso di dolo o colpa grave il dipendente dovrà risarcire all'Azienda il danno prodotto.

7. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera g) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“tenere nell'espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra al buon nome dell'Azienda”.

L'Azienda irrognerà, secondo la gravità del fatto, le sanzioni del rimprovero verbale fino ad 1 (uno) giorno di sospensione.

Costituisce specifica circostanza aggravante, con la conseguente applicazione della sospensione da 1 (uno) a 10 (dieci) giorni, secondo la gravità della mancanza, il fatto che il contegno scorretto sia stato accompagnato da danneggiamento di beni altrui, ovvero insulti o minacce nei confronti di altra persona dipendente dell'Azienda o utente.

Nei casi di particolare gravità, di violenza o vie di fatto, verrà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso e con indennità di cui alla lettera f) dell'art. 36 del CCNL 1.10.91.

a) RISSA TRA COLLEGHI DI LAVORO

In caso di rissa tra colleghi di lavoro, senza passaggio a vie di fatto, verrà irrogata la sanzione da 4 (quattro) ore a 5 (cinque) giorni di sospensione, a seconda della rilevanza e gravità.

In caso di passaggio a vie di fatto, in relazione alla gravità di quanto accaduto ed alla conseguente mancanza delle condizioni di prosecuzione, anche in via provvisoria, del rapporto di lavoro, potrà applicarsi quanto disposto dall'art. 36 punto 4 del vigente CCNL 1.10.91 (licenziamento in tronco).

8. Mancato rispetto dei doveri previsti dal punto 1 lettera h) dell'art. 34 del CCNL 1.10.91:

“osservare e far osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dalla Direzione, con le modalità previste dal presente contratto”.

L'Azienda, quando il comportamento non sia espressamente previsto come mancanza disciplinare da parte di altra norma del presente codice, irrognerà, secondo la gravità, le sanzioni del rimprovero verbale o scritto, della multa da 1 (uno) a 4 (quattro) ore ovvero della sospensione fino a 3 (tre) giorni.

La mancata comunicazione o la comunicazione erronea del proprio indirizzo anche temporaneo, comporterà il provvedimento dalla multa di 4 (quattro) ore fino a 1 (uno) giorno di sospensione.

MOLESTIE SESSUALI

Sarà considerato aggravante il fatto che i comportamenti di cui sopra si esplicino quale mancato rispetto della riservatezza personale e quale molestie sessuali.

9. Mancato rispetto degli obblighi previsti per i lavoratori assenti per malattia.

a) MANCATA COMUNICAZIONE ASSENZA MALATTIA

Ove il lavoratore non avverta l'Azienda di trovarsi in stato morboso nei termini previsti dal CCNL, limitandosi al semplice invio della relativa certificazione medica, verrà inflitta la sanzione del rimprovero scritto.

b) ASSENZA VISITA FISCALE

Ove da referto medico-fiscale risulti che un lavoratore in malattia era assente ingiustificato dal proprio indirizzo durante le fasce orarie di reperibilità, l'Azienda, effettuati gli addebiti sulla retribuzione, in conformità alle disposizioni vigenti, irrognerà il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto consistente in un invito ad attenersi alle norme di legge in materia di assenza per malattia.

In caso di recidiva, verrà irrogata, per i rapporti successivi al primo, la sanzione di:

- 4 (quattro) ore di multa se precedentemente era stato irrogato il rimprovero scritto;
- 1 (uno) giorno di sospensione se precedentemente erano state irrogate 4 (quattro) ore di multa.

c) ASSENZA VISITA AMBULATORIALE

Ove il lavoratore non si sottoponga a visita ambulatoriale richiesta dal medico fiscale verranno applicate le sanzioni previste al precedente punto b) “ASSENZA VISITA FISCALE”

d) ASSENZA VISITA IDONEITA' ALLA MANSIONE

Ove il lavoratore non si sottoponga a visita medica di idoneità alla mansione, richiesta dall'Azienda, o non completi i relativi, anche se successivi, accertamenti sanitari, verranno applicate le sanzioni di cui al precedente punto b) “ASSENZA VISITA FISCALE”.

10. INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

In caso di infrazioni del codice della strada per le quali l'Azienda abbia effettuato il pagamento di una somma a titolo di contravvenzione, verrà addebitato al responsabile del fatto l'importo versato.

Verranno valutate le specifiche circostanze del caso e, pertanto, non si procederà a nessun addebito ove l'infrazione risultasse essere una conseguenza immediata del regolare svolgimento del servizio.

Quanto sopra non esclude l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice.

11. RECIDIVA

Per recidiva si intende l'iterazione di un rapporto per i medesimi motivi per i quali era stata irrogata una sanzione disciplinare nei due anni precedenti. In tale caso verrà irrogata, salvo non sia previsto diversamente nel caso specifico, la sanzione immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente irrogata e precisamente:

- la multa da 1 (una) a 4 (quattro) ore se era stato irrogato il rimprovero scritto;
- la sospensione da 1 (uno) a 10 (dieci) giorni negli altri casi.

12. MANCANZE PLURIME

a) Ove un certo comportamento integri contemporaneamente una mancanza nei confronti di più doveri previsti nel presente codice sarà erogata la sanzione prevista per la mancanza di maggiore entità.

b) Le infrazioni commesse dai lavoratori cui è affidato il compito di coordinamento di altro personale daranno origine alla sanzione immediatamente più grave rispetto a quella prevista.

13. RIFIUTO DI RICEVERE COMUNICAZIONI AZIENDALI

Ove il lavoratore rifiuti di ricevere una comunicazione scritta dell'Azienda, verrà irrogata la sanzione:

- da 4 (quattro) ore di multa ad 1 (uno) giorno di sospensione

Ove il lavoratore rifiuti di ricevere comunicazione aziendale relativa a contestazione disciplinare, salvo quanto sopra previsto, il rifiuto non costituisce causa di improcedibilità.

14. LICENZIAMENTO

a) Il licenziamento con preavviso e con indennità sarà applicato nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di venti giorni o nello stesso periodo di tempo, abbiano sospensioni per trenta giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 34 del CCN 1.10.91.

b) Il licenziamento senza preavviso e con indennità si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel CCNL 1.10.91, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, come ad esempio insubordinazione seguita da vie di fatto, rapina ed ogni altro reato per il quale è prevista una pena detentiva minima di tre anni.

c) Quando la gravità delle mancanze sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria semprechè ricorra la giusta causa, può essere disposto il licenziamento in tronco.

15. VIOLAZIONI DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990 N. 146

In applicazione dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni recate dalla legge e dagli accordi sindacali nazionali ed aziendali incorrono, a secondo della gravità del fatto, nella sanzione della multa alla sospensione. I relativi importi pecuniari saranno versati all'INPS gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) partecipazione a scioperi proclamati in modo difforme da quanto previsto dalla legge . 146/90 o dai codici vigenti.

Al lavoratore, oltre alla mancata retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro, verrà comminata una sanzione di 2 (due) ore per la prima volta; 4 (quattro) ore per la seconda volta; per ogni evento successivo verrà comminato 1 (uno) giorno di sospensione

b) non ottemperanza alla chiamata in servizio per assicurare i minimi tecnici previsti dalle disposizione aziendali o, comunque, porre in essere comportamenti che impediscano parzialmente o totalmente l'esecuzione dei minimi tecnici di servizio.

Al lavoratore verrà comminata la sanzione di 4 (quattro) ore di multa per la prima volta; 1 (uno) giorno di sospensione per la seconda volta; 2 (due) giorni di sospensione per ogni volta successiva.
Resta confermato e fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 146/90.

16. RESPONSABILITA' GIURIDICA

L'attivazione del procedimento disciplinare e la conseguente eventuale adozione di un provvedimento secondo le norme del presente codice non solleva il dipendente dall'incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico per il fatto di specie.

Le presenti disposizioni unitamente all'art. 36 del CCNL 1.10.91 costituiscono, ad ogni effetto, il codice disciplinare che resterà fisso permanentemente all'albo aziendale.

Allegato alla delibera della
commissione amministratrice
N° 277 del 10.7.92
IL SEGRETARIO